

Pensione di reversibilit  - titolare di assegno divorzile a carico dell'ex marito

Famiglia - pensione di reversibilit  - titolare di assegno divorzile a carico dell'ex marito - assegnazione quota della pensione di reversibilit  - criterio temporale della durata del matrimonio (Cassazione - Sezione prima civile – sentenza 23 aprile 2008, n. 10575)

Famiglia - pensione di reversibilit  - titolare di assegno divorzile a carico dell'ex marito - assegnazione quota della pensione di reversibilit  - criterio temporale della durata del matrimonio **(Cassazione - Sezione prima civile – sentenza 23 aprile 2008, n. 10575)**

Cassazione - Sezione prima civile – sentenza 23 aprile 2008, n. 10575

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Trieste del 10 aprile 2002 I.R.Z. , titolare di assegno divorzile a carico dell'ex marito L.V. , deceduto il 6 marzo 2002, agiva in giudizio nei confronti del coniuge superstite di quest'ultimo, N.F. , e dell'Inpdap per vedersi assegnata una quota della pensione di reversibilit  pari ad almeno il 70%.

Il Tribunale di Trieste, con sentenza depositata il 25 ottobre 2003, assegnava alla Z. l'importo di Euro 500,00 sul trattamento pensionistico di reversibilit .

Con sentenza depositata il 30 aprile 2004, la Corte d'appello di Trieste, accogliendo l'impugnazione della Z. , determinava la quota della pensione di reversibilit  spettante a quest'ultima nella misura del 60% e quella spettante alla vedova nella misura del 40%, ordinando all'Inpdap di erogare l'importo a favore della Z. dal mese successivo alla notifica della sentenza, e condannava la F. a corrispondere alla G. il conguaglio dalla data della morte del Viti a quella della medesima sentenza.

Osservava la Corte territoriale, tra l'altro: a) che l'assegno pensionistico all'ex coniuge doveva essere determinato in una quota e non in misura fissa; b) che dagli elementi in atti in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale delle aventi diritto al trattamento di reversibilit  si ricavava che la situazione peggiore era quella dell'ex moglie, sicch  era possibile solo una minima deviazione dal criterio principale di partizione del rateo pensionistico, e cio  quello temporale.

Avverso la sentenza d'appello N.F. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

I.R.Z. ha resistito Con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con l'unico mezzo d'impugnazione la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9, comma 3, della legge n. 898/1970. Si sostiene che il criterio temporale della durata del matrimonio, al fine della determinazione della quota di pensione spettante, ha un senso se il

Pensione di reversibilit  - titolare di assegno divorzile a carico dell'ex marito

matrimonio   inteso quale consorzio di vita tra i coniugi e cio  quale rapporto di reale ed effettiva comunione spirituale e materiale, che viene meno per effetto della separazione.

Nella specie, il matrimonio del de cuius con la Z. , contratto il 18.1.1948, pur essendo stato sciolto con sentenza del 20.1.1982, era in realt  cessato, come comunione di vita e di interessi, nel 1972, anno di inizio del procedimento di separazione, conclusosi nel 1974 con una pronuncia di separazione per colpa della moglie, la quale per 32 anni aveva convissuto con un altro uomo. Il rapporto coniugale del V. con la Z. era quindi rimasto in essere per 24 anni, 10 in meno rispetto alla sua durata legale, con la conseguenza che, calcolando in 24 anni (70,6% di 34) il periodo di commisurazione della quota della pensione, tale quota dovrebbe essere ridotta al 42% (70,6% di 60).

Inoltre, l'elemento temporale doveva essere integrato da elementi correttivi, che erano stati presi in considerazione dal giudice di primo grado, quali l'ammontare dell'assegno divorzile (pari all'8,25% della pensione mensile lorda e al 12,2% di quella mensile netta percepita dal de cuius), la reale durata del rapporto affettivo, la lunga e perdurante convivenza della Z. con altra persona, nonch  l'opportunit  che a quest'ultima non fosse attribuito un importo maggiore di quello percepito allorch  l'ex marito, in vita, godeva di un reddito pensionistico maggiore. Appariva quindi congruo l'importo attribuito alla Z. dal Tribunale (Euro 500,00), anche se esso andava quantificato non in misura fissa ma in una percentuale, pari al 19% del trattamento globale mensile lordo di reversibilit .

2. La controricorrente eccepisce l'inammissibilit  del ricorso perch  non sarebbero state esplicitate le ragioni per le quali le norme sarebbero state violate dalla Corte d'appello e perch  le censure sarebbero dirette a sostenere un apprezzamento dei fatti e delle prove diverso da quello effettuato dal giudice.

3. L'eccezione non pu  essere condivisa. La ricorrente ha precisato di censurare la decisione impugnata perch  la Corte d'appello aveva applicato quasi pedissequamente il criterio aritmetico della durata dei rapporti coniugali, previsto dall'art. 9, comma 3, citato, computando anche il periodo della separazione per "colpa" e della convivenza ultratrentennale dell'ex moglie con l'odierno partner, senza tener conto dello spirito della norma e dell'evoluzione dell'orientamento giurisprudenziale sul tema. Ha inoltre invocato l'applicazione di elementi correttivi, tra cui l'ammontare dell'assegno divorzile, dei quali aveva tenuto conto il giudice di primo grado, ma non quello di appello. In tal modo sono state sufficientemente indicate le ragioni poste a base della censura di violazione di legge, sicch  il ricorso risulta indubbiamente ammissibile.

4. Il ricorso non   fondato.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte: a) la ripartizione del trattamento di reversibilit , in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della

Pensione di reversibilit  - titolare di assegno divorzile a carico dell'ex marito

durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 419 del 1999) ulteriori elementi, correlati alla finalit  solidaristica che presiede al trattamento di reversibilit , da individuare facendo riferimento all'entit  dell'assegno di divorzio riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonch  alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali (Cass. 10 maggio 2007 n. 10669, Cass. 9 marzo 2006 n. 5060, Cass. 7 marzo 2006 n. 4868, Cass. 30 marzo 2004 n. 6272); b) gli ulteriori elementi - da utilizzare eventualmente quali correttivi del criterio temporale e da individuare nell'ambito dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970 - sono funzionali allo scopo di evitare che il primo coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per il mantenimento del tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l'assegno di divorzio ed il secondo sia privato di quanto necessario per la conservazione del tenore di vita che il "de cuius" gli aveva assicurato in vita. In quest'ambito, se deve escludersi che l'applicazione del criterio temporale si risolva nell'impossibilit  di attribuire una maggiore quota di pensione al coniuge il cui matrimonio sia stato di minore durata, resta fermo il divieto di giungere, attraverso la correzione del medesimo criterio temporale, sino al punto di abbandonare totalmente ogni riferimento alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali (Cass. 31 gennaio 2007 n. 2092); c) non tutti i suddetti ulteriori elementi devono necessariamente concorrere n  essere valutati in eguale misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto (Cass. 6272/2004 cit.).

La tesi della ricorrente - secondo cui per stabilire la durata del matrimonio della Z. dovrebbe farsi riferimento al solo periodo della convivenza coniugale, mentre dovrebbe escludersi il periodo della separazione, durante il quale la Z. avrebbe convissuto con un altro uomo - non   compatibile con la previsione normativa contenuta nell'art. 9, comma 3, della legge n. 898 del 1970, secondo cui la durata del rapporto costituisce il criterio per la ripartizione della pensione tra coniuge divorziato e coniuge superstite. La formula "durata del rapporto", secondo quanto gi  affermato da questa Corte, va riferita alla durata dei rispettivi matrimoni, coincidente con la durata legale dei medesimi, vale a dire, quanto al coniuge divorziato, fino alla sentenza di divorzio (Cass. 10 maggio 2007 n. 10669; vedi anche Cass. 7 marzo 2006 n. 4868, Cass. 10 ottobre 2003 n. 15164). Il criterio temporale previsto dall'art. 9, comma 3, prescinde quindi dalla reale durata del rapporto affettivo, mentre la convivenza della Z. con un altro uomo nel periodo della separazione da Luciano Viti non assume rilievo nemmeno come criterio correttivo della durata dei rapporti matrimoniali, non trattandosi di una convivenza prematrimoniale di Luciano Viti con l'ex coniuge ovvero con il coniuge superstite.

La perdurante convivenza della Z. rileva invece per i riflessi sulla situazione economica di quest'ultima e di essa ha tenuto conto, sotto questo profilo, la Corte d'appello, la quale ha osservato che la Z. trae sostegno da tale convivenza che la solleva anche da oneri per l'alloggio. Quanto all'ammontare dell'assegno divorzile corrisposto in vita dal V., va osservato che tale elemento, al quale il giudice di merito non ha dato rilievo, non assume carattere decisivo nella presente causa in quanto la Corte d'appello, all'esito della valutazione della situazione reddituale e patrimoniale delle due aventi diritto al trattamento pensionistico di reversibilit , ha concluso che la situazione peggiore era quella della ex moglie, sicch  ogni

Pensione di reversibilit  - titolare di assegno divorzile a carico dell'ex marito

deviazione dal criterio principale di partizione del rateo pensionistico non poteva essere che minima. In particolare, la Corte territoriale ha osservato che la Z. viveva solo con l'assegno erogato dall'ex marito, anche se traeva sostegno dalla convivenza con un altro uomo, mentre la F. percepiva una propria pensione di ammontare di poco superiore ad Euro 400,00 mensili, ed era inoltre titolare di un sensibile patrimonio immobiliare e mobiliare, anche lascito del marito, circa il quale era vero che pendeva una lite successoria, ma che al massimo si sarebbe ridotto per il concorso dei figli del Viti. Deve, pertanto, ritenersi che la norma della quale la ricorrente ha denunciato la violazione sia stata correttamente applicata dal giudice di merito, il quale ha effettuato un apprezzamento discrezionale degli ulteriori elementi correttivi rispetto al criterio principale di ripartizione della pensione di reversibilit , basato sulla durata dei rapporti matrimoniali.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Ricorrono giusti motivi, in relazione alla natura della causa, per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.